

PRESTITALIA

Gruppo **UBI**  Banca

**ELEMENTI DI SINTESI DEL
“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO 231 DI
PRESTITALIA S.P.A.”**

INDICE

QUADRO NORMATIVO.....	4
<u>INTRODUZIONE.....</u>	4
<u>AUTORI DEL REATO.....</u>	4
<u>I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....</u>	4
<u>APPARATO SANZIONATORIO.....</u>	5
<u>REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....</u>	6
<u>MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....</u>	6
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PRESTITALIA.....	8
L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI PRESTITALIA.....	9
<u>ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</u>	10
<u>INDIPENDENZA E CAUSE DI INELEGIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ E DI REVOCA DEL MANDATO.....</u>	10
<u>FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</u>	12
<u>VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.....</u>	13
<u>OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI.....</u>	14
<u>REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI.....</u>	16
SISTEMA DISCIPLINARE.....	16
<u>FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....</u>	16
<u>MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.....</u>	17
<u>MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.....</u>	17
<u>MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, AGENTI, CONSULENTI, COLLABORATORI.....</u>	17
FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	18
<u>PREMESSA.....</u>	18
<u>INFORMATIVA AI DIPENDENTI E AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI.....</u>	18
<u>INFORMATIVA AD ALTRI DESTINATARI.....</u>	19
<u>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....</u>	19
LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 IN PRESTITALIA.....	19
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</u>	19
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....</u>	21
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI.....</u>	21
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....</u>	23
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....</u>	23
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AL REATO DI AGGIOTAGGIO E AI REATI (ED ILLECITI AMMINISTRATIVI) DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO.....</u>	24
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI TRANSNAZIONALI.....</u>	24
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....</u>	24
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....</u>	25
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</u>	26

<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.</u>	26
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.</u>	27
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE.</u>	27
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI.</u>	28
<u>LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL DECRETO 231 IN PRESTITALIA CON RIFERIMENTO AL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.</u>	28
IL SISTEMA DEI CONTROLLI.	29

Quadro normativo.

Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “Decreto 231”) è stata disciplinata la “responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”, concernente gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La disciplina introdotta dal Decreto 231 prevede che gli enti possano essere ritenuti “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata di regola nell’ambito del medesimo procedimento penale relativo alla persona fisica cui si imputa la commissione del fatto di reato.

L’ente partecipa al procedimento penale costituendosi tramite il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo.

Il Decreto 231 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione alla commissione di reati da parte di soggetti funzionalmente legati agli enti anche ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa è, tuttavia, esclusa se l’ente ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi (di seguito “Modello 231). Tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative dell’ente, fra le quali l’Associazione Bancaria Italiana, e comunicati al Ministero della Giustizia.

Autori del reato.

In base al Decreto 231, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto 231);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto 231).

Il reato si intende commesso nell’interesse o vantaggio dell’ente quando quest’ultimo abbia avuto o comunque potesse in astratto avere un qualsiasi ritorno positivo in relazione all’integrazione del fatto illecito, in termini sia economici che di altra natura, ivi compresi i risparmi di risorse.

La responsabilità amministrativa dell’ente è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati presupposto della responsabilità dell’ente.

Gli illeciti (penali e amministrativi) per i quali l’ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del Decreto 231 possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231);
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto 231);
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-*ter* del Decreto 231);
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto 231);
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto 231);
- reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto 231);
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del Decreto 231);
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater*.1 del Decreto 231);
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinqies* del Decreto 231);
- reati e illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto 231 e 187 *quinqies* del TUF);
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto 231);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto 231);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto 231);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto 231);
- reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto 231);
- reato di “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall'art. 25-*duodecies* del Decreto 231);
- reato di razzismo e xenofobia (richiamato dall'art. 25 *terdecies* del Decreto 231).

Apparato sanzionatorio.

In conseguenza della commissione o della tentata commissione degli illeciti sopra menzionati, il Decreto 231 prevede a carico dell'ente le seguenti sanzioni:

- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) aventi ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile, per singola quota, fra un

minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37 (e quindi per un importo che va da un minimo di euro 25.823,00 ad massimo di euro 1.549.370,00).

La responsabilità dell'ente sussiste anche nel caso di delitti tentati, ovvero nel caso in cui siano posti in essere atti idonei diretti in modo univoco alla commissione di uno dei delitti indicati come presupposto dell'illecito della persona giuridica.

Reati commessi all'estero.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 231 l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, commessi all'estero. Scopo di tale previsione è, come sottolineato dalla Relazione illustrativa al Decreto 231, quello di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Aspetto fondamentale del Decreto 231 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente. Più in particolare, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nell'ipotesi, invece, in cui il reato è commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

La violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del Decreto 231 definisce i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi richiedendo:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, l'onere della prova in ordine alla mancata adozione ed efficace attuazione del Modello 231 compete al Pubblico Ministero.

Il Decreto 231 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'adozione ed efficace attuazione di un Modello 231 rileva, ancorché avvenuta dopo la commissione del fatto, in prospettiva di attenuazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto 231 ai sensi degli artt. 12, 17 e 78.

Per quanto poi in particolare concerne i reati elencati nell'art. 25 del Decreto 231, è altresì prevista una ulteriore circostanza attenuante della sanzione interdittiva nel caso in cui, prima della sentenza

di primo grado (e quindi non secondo la regola generale che si applica fino all'apertura del dibattito), l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Prestitalia.

Prestitalia ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 conforme ai requisiti previsti dal Decreto 231 e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee guida ABI.

Il Modello 231 di Prestitalia rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: i) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e ii) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Il Modello 231 di Prestitalia si compone dei documenti elencati di seguito:

- (i) il Modello parte generale, il quale riporta una descrizione relativa:
 - al quadro normativo di riferimento;
 - alla realtà aziendale (sistema di *governance* e assetto organizzativo di Prestitalia);
 - alla struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo 231 di Prestitalia;
 - alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza di Prestitalia, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
 - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
 - al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello 231;
- (ii) il Modello parte speciale, il quale riporta una descrizione relativa:
 - alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
 - ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo;
- (iii) il Codice di Comportamento, il quale rappresenta il codice di autodisciplina interno di Prestitalia, che redatto in coerenza del Codice Etico, fornisce ai suoi Destinatari un quadro di principi di comportamento con cui valutare di volta in volta le situazioni concrete e la conformità etica e normativa delle decisioni da prendere;
- (iv) il Codice Etico, il quale definisce le modalità con cui il Gruppo UBI intende perseguire la propria missione e rapportarsi con i diversi stakeholder improntando le attività gestionali e operative al rispetto delle obbligazioni morali e legali nei confronti della collettività;
- (v) la MIAR, la quale, come specificato nel seguito del presente documento, rappresenta la mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini di una eventuale responsabilità amministrativa di Prestitalia;

(vi) la Matrice di Attuazione, che consente di mettere in relazione la MIAR (Matrice Individuazione Aree di rischio) con i principi generali di controllo di attuazione delle previsioni del Modello 231;

(vii) il Regolamento 231 che, nel rispetto delle indicazioni contenute nei capitoli 3 del Modello 231 (“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Prestitalia”) e 4 (“L’Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto 231”), ha l’obiettivo di declinare:

- il ruolo della Capogruppo nei confronti delle Controllate ai fini del Decreto 231;
- il processo di aggiornamento del Modello 231, formulando le proposte di modifica da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il processo di verifica dell’adeguatezza del Modello 231 al fine di valutarne la capacità di prevenire i comportamenti illeciti e valutarne la coerenza tra quanto stabilito nel Modello 231 ed il comportamento effettivamente tenuto in azienda;
- la costruzione di un sistema standardizzato e predefinito per lo scambio di informazioni.

Alla data di approvazione del presente Modello 231 la documentazione di cui Prestitalia si è dotata per rappresentare il proprio assetto organizzativo e per disciplinare il proprio operato anche in relazione alle attività sensibili ai fini del Modello 231 include:

- il Codice Etico di Gruppo che definisce principi etici generali e di condotta nelle relazioni con gli Stakeholder che ispirano lo stile di gestione della Società;
- il Codice di Comportamento redatto in coerenza con i principi del Codice Etico;
- il Modello 231, che individua le aree a rischio di possibile commissione di reati e illeciti amministrativi e i relativi presidi di controllo, istituendo altresì l’Organismo di Vigilanza deputato a monitorare sulla sua attuazione e costante implementazione;
- la Policy e il Regolamento del Modello del Gruppo UBI Banca, che definisce i rapporti tra gli Organi collegiali e l’Alta Direzione della Capogruppo con gli Organi collegiali e l’Alta Direzione delle società che fanno parte del Gruppo stesso;
- il Regolamento Generale Aziendale che definisce l’interazione degli Organi collegiali con le strutture della Società;
- lo Statuto Sociale;
- il Catalogo delle fonti dell’impianto regolamentare;
- i Contratti di service infragruppo relativi alla fornitura di servizi tecnico-amministrativi;
- la Normativa interna, che integra le normative vigenti relative agli intermediari e finanziari.

L’Organismo di Vigilanza di Prestitalia.

In base alle previsioni del Decreto 231, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del Decreto 231, se l’organo dirigente, oltre ad aver adottato e attuato un idoneo Modello organizzativo, ha, altresì affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo *art. 6, comma 1, lett. a) e b)* –.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità dell’ente prevista dal Decreto 231.

Prestitalia ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, l’**“Organismo di Vigilanza”**) in un organismo collegiale composto da un numero dispari di membri e dotato di professionalità e competenze, tra l’altro, in ambito bancario, finanziario, economico e del controllo

dei rischi. Tale organismo, al quale è garantita totale autonomia nell'esercizio delle sue funzioni, coincide con il Collegio Sindacale di Prestitalia costituito ai sensi dell'art.17 dello Statuto.

L'Organismo deve essere caratterizzato dai seguenti requisiti:

- a) *autonomia e indipendenza* dagli organi sociali nei confronti dei quali esercitano attività di controllo. Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organismo agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, l'Organismo individua ogni anno la dotazione necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione cui fornisce annualmente adeguata rendicontazione. L'Organismo dispone in totale autonomia delle somme ad esso attribuite, senza necessità di alcuna autorizzazione o approvazione dei relativi costi e spese, salvo l'obbligo di fornire adeguata rendicontazione in merito all'impiego delle medesime. In ogni caso, non si considera indipendente il componente l'Organismo in presenza di condizioni ostative all'assunzione della carica derivanti da situazioni soggettive quali quelle descritte al successivo paragrafo *Indipendenza e cause di ineleggibilità di incompatibilità e di revoca del mandato*;
- b) *professionalità*, ossia possesso di specifiche competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- c) *continuità d'azione*, ossia esercizio continuativo dei poteri di controllo, assicurando una costante attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno;
- d) *onorabilità*, ossia, per ciascun componente è necessaria l'assenza di condizioni ostative all'assunzione della carica derivanti da situazioni soggettive quali quelle descritte al successivo paragrafo *Indipendenza e cause di ineleggibilità di incompatibilità e di revoca del mandato*.

Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Prestitalia è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione; i suoi membri cessano in concomitanza della cessazione del Collegio Sindacale del quale sono componenti e sono rieleggibili.

Alla sua scadenza l'Organismo di Vigilanza continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei suoi componenti.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti:

(i) alla riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello 231 e dal presente documento, (ii) a mantenere il riserbo sulle informazioni di cui vengono in possesso in relazione al loro incarico e (iii) ad astenersi dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto. In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dei membri dell'Organismo deve essere trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il Testo Unico in materia di protezione dei dati (il Regolamento UE n° 679/2016 (cd GDPR) ed il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato con D.Lgs. 101/2018), nonché nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato contenute nel TUF come modificato dal D. Lgs. 107/2018.

Indipendenza e cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di revoca del mandato.

Costituiscono cause di mancanza ovvero perdita del requisito di:

- indipendenza e, quindi, di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'Organismo:
 - rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza;
 - rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori, sindaci, dirigenti di UBI e delle sue controllate;
 - situazioni che possano determinare conflitti di interesse, anche potenziali, con UBI (o con altre società del medesimo Gruppo) nei termini previsti dalla Policy Unica in materia di operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d'Italia, Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti; in particolare, non devono avere relazioni economiche o incarichi di natura professionale con UBI (o con altra società del Gruppo) tali da comprometterne l'indipendenza;
 - ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di UBI Banca o di altra società del Gruppo;
 - essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di UBI Banca (o di altra società del Gruppo), tale da comprometterne l'indipendenza;
- onorabilità, quindi, di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'Organismo:
 - essere un soggetto dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, ovvero condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria;
 - essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p., in relazione a reati previsti dal Decreto 231 o a reati della stessa indole (reati tributari, reati fallimentari, reati contro il patrimonio, reati contro la fede pubblica, ecc.) o essere sottoposto a misura cautelare personale;
 - avere riportato un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (di seguito, "TUF");
 - essere indagato per i reati di associazione segreta o di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni a delinquere, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;
 - essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

In aggiunta a quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'Organismo, la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità d'azione.

Costituiscono ulteriori cause di revoca del mandato, oltre ad eventuali procedure sanzionatorie, (i) il mancato o negligente assolvimento dei compiti attribuiti all'Organismo, nonché la violazione del Modello 231 o del Codice Etico di Gruppo, nonché (ii) la mancata partecipazione all'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'Organismo nell'arco di un anno.

Costituisce altresì causa di revoca del mandato la perdita del ruolo di componente del Collegio Sindacale.

Laddove i sopra richiamati motivi di ineleggibilità e/o di revoca dovessero configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi dovrà darne tempestivamente notizia al Consiglio di Amministrazione ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e decadrà automaticamente dalla carica.

Parimenti, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'impossibilità di svolgere l'incarico per un periodo superiore a sei mesi, comporta la revoca dell'incarico di componente dell'Organismo.

La revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'Organismo può avvenire soltanto per "giusta causa", ossia al ricorrere di una delle condizioni sopra indicate, e deve avvenire soltanto mediante delibera del Consiglio di Amministrazione sentiti gli altri membri dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo possono in qualsiasi momento rinunciare all'incarico previa tempestiva comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

A ciascuno dei membri dell'Organismo si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390.

Ai fini dell'assunzione dell'incarico, i componenti dell'Organismo trasmettono al Consiglio di Amministrazione l'attestazione relativa all'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui al presente paragrafo, impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e in conformità al Codice Etico di Gruppo e al Modello 231 di Prestitalia.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i seguenti compiti e poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 231:

- verificare, sulla base del Piano di attività approvato con cadenza annuale e/o di controlli a sorpresa, l'efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, proponendo – laddove ritenuto necessario – eventuali aggiornamenti del Modello 231, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa, dell'operatività aziendale e/o della normativa vigente;
- monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del Modello 231 e delle procedure ("protocolli") promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia;
- effettuare, sulla base del Piano di attività approvato ovvero anche attraverso verifiche non programmate e a sorpresa, controlli presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per accertare se l'attività venga svolta conformemente al Modello 231 adottato;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante un'attività di follow-up;
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema dei poteri in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub responsabili;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione/segnalazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello 231 e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- attuare, in conformità al Modello 231, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all’Organismo di riferire agli stessi in merito all’efficacia e all’osservanza del Modello;
- comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali – che possono dare luogo a reati di cui al Decreto 231;
- promuovere, di concerto con le funzioni competenti, l’attività di informazione e formazione del personale mediante idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231 e verificarne l’effettiva somministrazione;
- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano istruiti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell’area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti ai fini dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, monitorandone altresì l’esito;
- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto 231;
- recepire le linee di indirizzo formulate dall’Organismo di Vigilanza della Capogruppo.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti, all’Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- a) accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto e del Modello 231;
- b) avvalersi di consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di competenza;
- c) esigere che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- d) procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti e/o degli amministratori;
- e) richiedere informazioni a consulenti esterni, agenti, partner finanziari e commerciali, fornitori di servizi, nonché revisori, nell’ambito delle attività svolte per conto della Società.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, delle funzioni Internal Audit, Compliance, anche per il tramite dei relativi Referenti Aziendali Legale, ed Organizzazione, nonché delle diverse strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all’espletamento delle attività. Per quanto concerne in particolare le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l’Organismo può avvalersi di tutte le risorse coinvolte nella gestione dei relativi aspetti (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio).

Verifiche e controlli sul Modello.

L’Organismo di Vigilanza redige annualmente un piano delle attività attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell’anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

L'Organismo di Vigilanza per garantire il requisito di continuità si riunisce almeno sei volte l'anno e può in ogni caso, ove ritenuto necessario, procedere altresì allo svolgimento di controlli non programmati.

Come già s'è visto, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli, potendo, in particolare, accedere senza alcuna limitazione alla documentazione aziendale, svolgere audizioni, acquisire informazioni da soggetti terzi, avvalersi di consulenti all'uopo nominati.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi e segnalazioni.

Tra le esigenze che il Modello 231 deve soddisfare, l'art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto 231 prevede l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il personale dipendente è tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza delle possibili violazioni e/o dei comportamenti non conformi a quanto stabilito dal Modello 231, mediante i seguenti canali di comunicazione:

- **e-mail:** Organismo-di-Vigilanza-231@prestitalia.it
- **lettera all'indirizzo:** Prestitalia S.p.A.
Organismo di Vigilanza 231
Via Stoppani, 15
24121 – Bergamo

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello 231 rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. Le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta, anche anonima.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- per violazione del Modello 231 si intende ogni comportamento che violi i principi posti dal Modello 231, ivi comprese le procedure che ne costituiscono attuazione;
- tutti gli esponenti aziendali sono pertanto tenuti a segnalare tempestivamente eventuali notizie relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla società; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello 231;
- ogni Responsabile di Unità Organizzativa, cui è attribuita la responsabilità di coordinamento delle strutture di riferimento, deve segnalare formalmente e tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti difformi al Modello 231;
- il dipendente, gli agenti, i *partner* commerciali, i consulenti, i collaboratori, i promotori finanziari, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *Stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con Prestitalia e l'attività svolta nei confronti di Prestitalia, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello 231 all'Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel presente paragrafo;
- l'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute, individuando le iniziative necessarie;

- nel caso in cui la segnalazione di eventuali violazioni del Modello 231 sia riferita a componenti del Consiglio di Amministrazione, la stessa verrà trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se riguardante quest'ultimo, al Presidente del Collegio Sindacale.

Il mancato adempimento dell'obbligo di segnalazione può rilevare ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima secondo quanto stabilito dal Modello 231.

Devono altresì essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello 231 (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

Infine, annualmente l'Organismo di Vigilanza è destinatario della conferma da parte dei responsabili delle Aree di Controllo della coerenza, completezza e aggiornamento delle attività a rischio individuate, delle politiche di gestione degli stessi, nonché della effettiva attuazione delle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto 231, in coerenza con il complessivo sistema normativo della società.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, tributaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- procedimenti disciplinari svolti per violazioni del Modello 231, dei relativi esiti e motivazioni delle eventuali sanzioni irrogate;
- richieste di informazioni o invio di prescrizioni, relazioni o lettere da parte delle Autorità di Vigilanza (es. Banca Centrale Europea, Banca d'Italia, Consob, AGCOM), ed ogni altra documentazione che scaturisce da attività di ispezione delle stesse svolte e rientranti negli ambiti di pertinenza del Decreto 231;
- comunicazioni all'Autorità Giudiziaria che riguardano potenziali o effettivi eventi illeciti che possono essere riferiti alle ipotesi di cui al Decreto 231;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto 231;

- esiti delle attività di controllo svolte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231 o del Modello 231;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231 con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni o quasi infortuni rilevanti occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società;
- segnalazioni “*Whistleblowing*” di sospetta o di accertata violazione del Modello 231, mediante le procedure adottate dalla società in attuazione della normativa tempo per tempo vigente in ambito;
- le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure rilevanti in ambito 231, nonché gli interventi correttivi e migliorativi pianificati con conseguente stato di realizzazione, a cura dei responsabili delle varie Aree Aziendali.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per quanto concerne agenti, *partner* commerciali, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello 231.

L'Organismo può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello 231 e prevedere uno scambio di informazioni e riunioni periodiche con la Società di Revisione.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello 231, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Sistema disciplinare.

Funzione del sistema disciplinare.

La definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Prestitalia degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello 231 da parte dei dipendenti di Prestitalia costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Prestitalia, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda le sanzioni derivanti dalla violazione delle prescrizioni del Modello, trovano applicazione i principi e le regole generali previste nel Codice Disciplinare già emanato da Prestitalia e diffuso con le medesime forme e modalità sopra descritte.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, anche in regime di distacco dalla Capogruppo o da altra Società del Gruppo, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello 231, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di Prestitalia.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

E' fatta salva la prerogativa di Prestitalia di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello 231 da parte di dirigenti, Prestitalia una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello 231 determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Apposite misure sanzionatorie sono previste in caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Misure nei confronti di partner commerciali, agenti, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte

degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Resta ovviamente salva la prerogativa di Prestitalia di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello 231 da parte dei suddetti soggetti terzi.

Formazione e comunicazione.

Premessa.

Prestitalia, al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Prestitalia è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello 231 non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Prestitalia in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e di formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di informazione e formazione è gestito da Risorse Umane ed Organizzazione e da Ubi Academy, con il supporto della Funzione di Compliance e dei responsabili delle direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello 231.

Informativa ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello 231; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello 231, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Prestitalia promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello 231 da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231.

Il Modello 231 è consultabile da parte dei dipendenti accedendo all'*Intranet* aziendale. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello 231, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del Decreto 231, sono tenuti a partecipare a iniziative mirate di formazione predisposte dalla Società.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Modello 231 e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello 231 ivi descritti.

Ai componenti degli organi sociali di Prestitalia saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello 231, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Informativa ad altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello 231 è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Prestitalia rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner* commerciali, agenti, consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi). A tal fine, ai soggetti terzi più significativi, Prestitalia fornirà una copia del presente documento e del Codice Etico. Ai terzi cui saranno consegnate le copie dei predetti documenti, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento delle stesse e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Prestitalia, tenuto conto delle finalità del Modello 231, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

Attività di formazione.

Prestitalia predispone, con il supporto delle funzioni aziendali preposte, specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello 231 e di diffondere, altresì, una cultura aziendale orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello 231.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite della Funzione Compliance, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

Le attività individuate come sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 in Prestitalia.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24, 25 e 25-*decies* del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

1. definizione della convenzione con le compagnie assicurative;
2. gestione degli incassi;
3. gestione delle attività di estinzione anticipata;
4. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
5. definizione e gestione del pricing e delle provvigioni (es. agenti);

6. pagamento delle provvigioni (es. agenti);
7. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali;
8. gestione dei procedimenti istruttori e delle attività di erogazione relative alla concessione di prestiti;
9. gestione dei rapporti ATC (comprese ATC pubbliche);
10. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
11. gestione delle attività e del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
12. gestione convenzionamento ATC (comprese ATC pubbliche);
13. gestione contatto clienti;
14. predisposizione del budget, analisi degli scostamenti ed identificazione di eventuali azioni correttive;
15. gestione dei reclami;
16. gestione post vendita (gestione rimborsi, gestione variazioni piano finanziario);
17. monitoraggio crediti;
18. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
19. definizione e monitoraggio delle attività commerciali;
20. censimento, valutazione ATC e relativo monitoraggio (comprese ATC pubbliche);
21. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; Banca Centrale Europea (BCE); UIF; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Ministeri; Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Segnalazioni, adempimenti ed ispezioni;
22. gestione della cassa;
23. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
24. selezione, assunzione e gestione del personale ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
25. compravendita, locazione e gestione di immobili;
26. gestione acquisti di beni e servizi;
27. gestione delle attività in service e delle transazioni infragruppo;
28. gestione flussi finanziari (pagamenti, conto corrente, gestione liquidità);
29. gestione di software di Enti Pubblici o forniti da terzi per conto di Enti Pubblici e collegamenti telematici (in entrata e in uscita) o trasmissione di dati su supporti informatici a Enti Pubblici;
30. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, ovvero più in generale nell'interesse a vantaggio della Società;
31. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e supporto per l'attestazione del Dirigente Preposto;
32. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
33. acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Enti Pubblici a favore della Società;
34. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma;

35. gestione dei rapporti con componenti di organi sociali, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti giudiziari;
36. cessioni massive dei portafogli di crediti a sofferenza;
37. segnalazione mutui ipotecari;
38. rapporti che la società intrattiene con gli Stakeholder e le controparti esterne;
39. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
40. gestione delle operazioni di cartolarizzazione, anche correlate ad emissioni di covered bond.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del Decreto 231. Qui di seguito sono indicate cosiddette le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

1. ideazione, riproduzione, realizzazione o utilizzo a fini commerciali di marchi o segni distintivi;
2. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria (es. agenti);
3. gestione della cassa;
4. introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione sul mercato dei consumatori di opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati societari.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari, con l'esclusione delle attività sensibili relative al reato di aggio, individuate unitamente ai reati di abuso di mercato:

1. definizione della convenzione con le compagnie assicurative;
2. gestione degli incassi;
3. gestione delle attività di estinzione anticipata;
4. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
5. definizione e gestione del *pricing* e delle provvigioni (es. agenti);
6. pagamento delle provvigioni (es. agenti);
7. gestione dei procedimenti istruttori e delle attività di erogazione relative alla concessione di prestiti;
8. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);

9. gestione delle attività e del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
10. gestione convenzionamento ATC (comprese ATC pubbliche);
11. gestione contatto clienti;
12. predisposizione del *budget*, analisi degli scostamenti ed identificazione di eventuali azioni correttive;
13. gestione dei reclami;
14. gestione post vendita (gestione rimborsi, gestione variazioni piano finanziario);
15. monitoraggio crediti;
16. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
17. definizione e monitoraggio delle attività commerciali;
18. censimento, valutazione ATC e relativo monitoraggio (comprese ATC pubbliche);
19. gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici – incluse le Autorità Pubbliche di Vigilanza (es. Banca d'Italia; Banca Centrale Europea (BCE); UIF; Consob; Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato; Ministeri; Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - che operino quali pubbliche autorità con riferimento a determinate aree di competenza. Segnalazioni, adempimenti ed ispezioni;
20. gestione della cassa;
21. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
22. selezione, assunzione e gestione del personale ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
23. operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione degli utili;
24. rapporti che la Società intrattiene con gli Stakeholder e le controparti esterne;
25. compravendita, locazione e gestione di immobili;
26. gestione acquisti di beni e servizi;
27. definizione, gestione e concessione degli omaggi e delle utilità aziendali;
28. gestione delle attività in service e delle transazioni infragruppo;
29. gestione flussi finanziari (pagamenti, conto corrente, gestione liquidità);
30. comunicazione del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.;
31. gestione dei rapporti con gli Organi Sociali e di controllo (ivi comprese le riunioni assembleari);
32. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e supporto per l'attestazione del Dirigente Preposto;
33. attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
34. gestione delle risorse finanziarie e poteri di firma;
35. liquidazione di società;
36. cessioni massive dei portafogli di crediti a sofferenza;
37. segnalazione mutui ipotecari;
38. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
39. gestione delle operazioni di cartolarizzazione, anche correlate ad emissione di covered bond.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quater* del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

1. definizione della convenzione con le compagnie assicurative;
2. gestione degli incassi;
3. gestione delle attività di estinzione anticipata;
4. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
5. definizione e gestione del *pricing* e delle provvigioni (es. agenti);
6. pagamento delle provvigioni (es. agenti);
7. gestione dei procedimenti istruttori e delle attività di erogazione relative alla concessione di prestiti;
8. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
9. gestione delle attività e del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
10. gestione convenzionamento ATC (comprese ATC pubbliche);
11. gestione contatto clienti;
12. gestione dei reclami;
13. gestione post vendita (gestione rimborsi, gestione variazioni piano finanziario);
14. monitoraggio crediti;
15. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
16. censimento, valutazione ATC e relativo monitoraggio (comprese ATC pubbliche);
17. selezione, assunzione e gestione del personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
18. gestione flussi finanziari (pagamenti, conto corrente, gestione liquidità);
19. gestione degli acquisti di beni e servizi;
20. compravendita, locazione e gestione di immobili;
21. gestione delle attività in service e delle transazioni infragruppo;
22. gestione degli adempimenti ai sensi del D.lgs 231/07;
23. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.).

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati contro la personalità individuale.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quinquies* del Decreto 231. Qui di seguito vengono indicate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale:

1. attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti, pulizie, ecc.);
2. realizzazione, promozione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà;

3. organizzazione di viaggi (es.: per iniziative formative) per dipendenti o *partner* commerciali (es.: agenti, ecc.);
4. attività che prevedono il ricorso a prestazioni di servizi forniti da agenzie specializzate o *tour operator*;
5. gestione di *server* della società o di siti *Internet*.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzati il reato di aggio, le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25-sexies del Decreto 231 e gli illeciti amministrativi richiamati dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di aggio e ai reati (ed illeciti amministrativi) di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato:

1. emissione di comunicati, e più in generale, di informazioni rilevanti per la Società e per il Gruppo tramite *media* (ad es.: stampa, sito *internet*, ecc.), informativa al mercato e rapporti con analisti e società di *rating*;
2. gestione delle informazioni privilegiate.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati transnazionali.

Dall'analisi dei processi aziendali, risulta che la Società opera esclusivamente sul territorio italiano. Pertanto, non sono state rilevate attività sensibili correlate ai reati transnazionali.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

1. pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
2. sistema di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
3. individuazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
4. attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
5. attività di formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
6. rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
7. gestione degli *asset* aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
8. controllo e azioni correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*octies* del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

1. definizione della convenzione con le compagnie assicurative;
2. gestione degli incassi;
3. gestione delle attività di estinzione anticipata;
4. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
5. definizione e gestione del *pricing* e delle provvigioni (es. agenti);
6. pagamento delle provvigioni (es. agenti);
7. gestione dei procedimenti istruttori e delle attività di erogazione relative alla concessione di prestiti;
8. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
9. gestione delle attività e del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
10. gestione convenzionamento ATC (comprese ATC pubbliche);
11. gestione contatto clienti;
12. gestione dei reclami;
13. gestione post vendita (gestione rimborsi, gestione variazioni piano finanziario);
14. monitoraggio crediti;
15. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
16. censimento, valutazione ATC e relativo monitoraggio (comprese ATC pubbliche);
17. gestione della cassa;
18. selezione, assunzione e gestione del personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
19. gestione degli adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/07;
20. compravendita, locazione e gestione di immobili;
21. gestione flussi finanziari (pagamenti, conto corrente, gestione liquidità);
22. gestione delle attività in service e delle transazioni infragruppo;
23. complesso delle attività amministrative finalizzate alla corretta determinazione e gestione della fiscalità;
24. redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e supporto per l'attestazione del Dirigente Preposto;
25. gestione degli acquisti di beni e servizi;
26. gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche ai fini degli adempimenti fiscali;
27. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.).

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati:

1. gestione dei rapporti ATC (comprese ATC pubbliche);
2. definizione delle regole da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
3. gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione;
4. gestione degli aspetti concernenti la sicurezza informatica di documenti elettronici con valore probatorio, della protezione delle reti e delle comunicazioni;
5. gestione della sicurezza fisica, ambientale (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.) e delle attività di inventariazione dei beni (materiali e immateriali);
6. acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi (anche di rilevazione) connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
7. monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
8. gestione degli aspetti infrastrutturali delle transazioni on-line.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai delitti di criminalità organizzata.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di criminalità organizzata:

1. definizione della convenzione con le compagnie assicurative;
2. gestione degli incassi;
3. gestione delle attività di Estinzione Anticipata;
4. gestione degli interventi di copertura ai rischi derivanti da operatività in conto proprio e con la clientela, anche tramite polizze assicurative;
5. definizione e gestione del *pricing* e delle provvigioni (es. agenti);
6. pagamento delle provvigioni (es. agenti);
7. gestione dei procedimenti istruttori e delle attività di erogazione relative alla concessione di prestiti;
8. gestione dei rapporti ATC (comprese ATC pubbliche);
9. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
10. gestione delle attività e del contenzioso relativo al recupero crediti, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
11. gestione convenzionamento ATC (comprese ATC pubbliche);
12. gestione contatto clienti;
13. gestione dei reclami;

14. gestione post vendita (gestione rimborsi, gestione variazioni piano finanziario);
15. monitoraggio crediti;
16. censimento, valutazione ATC e relativo monitoraggio (comprese ATC pubbliche);
17. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività;
18. selezione, assunzione e gestione del personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alla categoria protetta o la cui assunzione è agevolata;
19. realizzazione e/o promozione e gestione di sponsorizzazioni, di iniziative commerciali o umanitarie e di solidarietà;
20. gestione degli acquisti di beni e servizi;
21. gestione delle attività in service e delle transazioni infragruppo;
22. gestione flussi finanziari (pagamenti, conto corrente, gestione liquidità);
23. gestione degli adempimenti ai sensi del D.Lgs 231/07;
24. gestione dei percorsi di sviluppo professionale e dei riconoscimenti economici/di carriera;
25. gestione di richieste provenienti da autorità inquirenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.).

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio:

1. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
2. definizione e monitoraggio delle attività commerciali;
3. gestione dei siti internet;
4. gestione degli acquisti di beni e servizi (inclusa l'organizzazione di gare per l'approvvigionamento di beni o servizi).

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai delitti in materia di violazione dei diritti d'autore.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione dei diritti d'autore:

1. gestione dei siti internet.
2. a) detenzione a qualunque titolo
 - a) importazione
 - b) diffusione o messa in circolazione sotto qualsiasi forma
 - c) riproduzione o duplicazione
 - d) utilizzo a qualunque titolo
 - e) produzione
 - f) modificazione del contenuto

si considerano come sensibili o a rischio con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore laddove riferite ad alcuno degli oggetti di seguito riportati:

- i) programmi per elaboratori
- ii) mezzi destinati a superare le barriere di protezione dei programmi medesimi
- iii) contenuto di banche dati
- iv) supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento
- v) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati
- vi) servizi criptati
- vii) dispositivi o elementi di decodificazione speciale o decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
- viii) attrezzature, prodotti o componenti ovvero servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione
- ix) altre opere dell'ingegno o parti di esse o altri materiali protetti ai fini dei diritti d'autore, anche sotto forma di informazioni elettroniche.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento ai reati ambientali.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

1. smaltimento dei rifiuti;
2. selezione dei fornitori e gestione dei relativi rapporti;
3. utilizzo e conduzione di impianti di riscaldamento e di raffreddamento.

Le attività individuate come sensibili ai fini del Decreto 231 in Prestitalia con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'analisi dei processi aziendali di Prestitalia ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del Decreto 231. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate:

1. selezione, assunzione e gestione del personale, ivi inclusa l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
2. negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di mandato e intermediazione finanziaria, es. agenti (selezione, instaurazione e regolamento del rapporto, determinazione del compenso, gestione e svolgimento del rapporto);
3. gestione degli acquisti di beni e servizi.

Il sistema dei controlli.

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali delle attività**, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- **principi generali di controllo** che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi che costituiscono protocolli generali e trasversali a tutte le attività sensibili:

- a) **Segregazione delle attività**: l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- b) **Norme**: l'ente adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello 231.
- c) **Poteri di firma e poteri autorizzativi**: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- d) **Tracciabilità**: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- e) **Segnalazioni**: nel caso in cui un esponente della Società riceva sollecitazioni - o ne venga a conoscenza anche per il tramite di terzi - ad effettuare attività in violazione delle regole procedurali previste e richiamate dal Modello 231, lo stesso deve informare immediatamente il proprio superiore gerarchico ed il Chief Audit Executive di UBI Banca.

Il Gruppo UBI per rafforzare l'attuazione dei principi generali di controllo ha adottato la "Policy per la gestione del corpo normativo del Gruppo" e il Quaderno Normativo di Gruppo "Normativa Aziendale". Tale normativa disciplina la gerarchia/tipologia della normativa interna nonché il processo di emanazione, approvazione, aggiornamento, archiviazione della stessa.

I principi generali di controllo sono analiticamente indicati nelle 15 parti speciali – ciascuno dedicato ad una categoria di reati (e di illeciti amministrativi), rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività – che compongono la parte speciale del Modello 231.

La struttura di parte speciale è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato (descritte nel paragrafo 1), attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato (elencate nel paragrafo 2) e principi generali di controllo (paragrafo 3).

I protocolli generali e principi generali di controllo sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida ABI, le linee guida di Confindustria e quelle ad oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali, e sono stati successivamente adottati dalla

Società con gli opportuni adattamenti operati in ragione del proprio modello di *governance* e assetto organizzativo.

In conformità a quanto specificamente prescritto dalle Linee guida ABI, il rischio di verifica dei reati e l'individuazione dei relativi protocolli volti alla prevenzione degli stessi è stata operata tenendo in considerazione la particolarità della realtà societaria e muovendo dal conseguente assunto che, in linea generale, per talune fattispecie di illecito il rischio di verifica è, nella società, uguale a quello di qualunque altro ente (cc.dd. "reati generali"), laddove invece per altre tipologie di fattispecie sussiste un più elevato rischio di verifica in ragione delle particolari attività svolte dalla società stessa (cc.dd. "reati peculiari").

Sempre secondo le citate Linee guida, per talune fattispecie di reato (quali quelle relative ai fenomeni di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), detta bipartizione assumerebbe minor rilievo ritenendosi che, per le ragioni ivi specificamente indicate, con riferimento alle imprese societarie i reati in esame possano essere considerati sia come reati peculiari che come reati generali.

Con particolare riferimento ai reati generali, nell'accezione precedentemente indicata, si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "tracciabilità" e "segregazione" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo "poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

I principi generali di controllo relativi ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 5, D.Lgs. 81/2008, utilizzando come riferimento le linee guida UNI-INAIL per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

I principi generali di controllo relativi ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono stati elaborati sulla base:

- dello *standard* ISO 27001, che fornisce i requisiti per adottare un adeguato sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) finalizzato ad una corretta gestione dei dati sensibili dell'azienda;
- del *framework* COBIT, che rappresenta il modello di riferimento per la gestione della *Information and Communication Technology* (ICT);
- del SAS 70, *audit standard* riconosciuto a livello internazionale per i controlli di sicurezza rivolti ai fornitori di servizi, che prevedono controlli sulle reti, ambienti informatici e relativi processi.

Detti principi generali di controllo, laddove l'attività sensibile ai fini di tali delitti informatici e trattamento illecito dei dati cui sono associati sia svolta in regime di *outsourcing* da altra società del Gruppo o fornitore esterno, potranno essere recepiti nell'ambito dei contratti di servizio relativi allo svolgimento dell'attività.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione – in sostituzione e/o a complemento dei principi generali di controllo previsti per le singole attività

sensibili e disciplinate dalle diverse Parti speciali del Modello – i seguenti principi generali di controllo:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (SLA) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'*outsourcer* e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello 231, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'*outsourcer*.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in *outsourcing* viene individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel *Service Level Agreement* (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- **Clausole ad hoc:** nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello 231.
- **Presidi di controllo:** nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Società – in tutto o in parte – la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex Decreto 231 che potrebbero essere ascritti alla Società.